

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2022

recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/883, gli Stati membri provvedono affinché i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati siano raccolti e trasmessi alla Commissione.
- (2) Il manuale di Eurostat sulle statistiche sui rifiuti ⁽²⁾ dovrebbe servire da base per statistiche sui rifiuti di alta qualità, armonizzate ed efficienti conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ nonché coerenti con la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, consentendo il confronto dei dati tra gli Stati membri.
- (3) La direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ prevede la comunicazione elettronica della notifica anticipata dei rifiuti, che comprende informazioni sui rifiuti accidentalmente pescati, ed è necessario prevedere una metodologia specifica per la raccolta di informazioni sui rifiuti accidentalmente pescati dalle navi da pesca che sono soggette alla direttiva (UE) 2019/883, ma escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE.
- (4) Non è sempre possibile o efficace sotto il profilo dei costi misurare sia la massa sia il volume dei rifiuti accidentalmente pescati. Pertanto agli Stati membri dovrebbe essere consentito stimare la massa in funzione del volume o il volume in funzione della massa, utilizzando una stima della densità dei rifiuti accidentalmente pescati adeguata alle circostanze del caso.
- (5) Al fine di garantire l'omogeneità, la qualità e la comparabilità dei dati raccolti per il monitoraggio del volume e della quantità di rifiuti accidentalmente pescati in tutti gli Stati membri, gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero assumere la forma di regolamenti di esecuzione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

⁽¹⁾ GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116.

⁽²⁾ «Manuale sulle statistiche sui rifiuti — Un manuale per la raccolta di dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti» (edizione 2013), Eurostat Methodologies and Working papers, doi:10.2785/4198.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il metodo di raccolta di dati da parte degli Stati membri sul volume e sulla massa dei rifiuti accidentalmente pescati è coerente con il manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti.
2. Per le navi da pesca che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE, la raccolta di dati sui rifiuti accidentalmente pescati si basa sulle informazioni fornite nella notifica anticipata dei rifiuti a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883.
3. Per le navi da pesca che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/59/CE, la raccolta di dati sui rifiuti accidentalmente pescati si basa su uno dei seguenti metodi descritti nel manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti:
 - a) indagini;
 - b) fonti amministrative o altre fonti;
 - c) procedure di stima statistica;
 - d) una combinazione dei metodi di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 2

1. I rifiuti accidentalmente pescati sono comunicati conformemente ai componenti di cui alla tabella 1 dell'allegato.
2. I rifiuti accidentalmente pescati possono includere attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa, che può essere comunicata separatamente dagli altri rifiuti marini.
3. La tabella 2 dell'allegato presenta gli elementi obbligatori e facoltativi della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati.
4. La tabella 3 dell'allegato definisce il formato della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati e il metodo di aggregazione.

Articolo 3

1. Il quantitativo di rifiuti accidentalmente pescati è comunicato in volume e in massa.
2. Se del caso, la conversione del volume (V) in massa (m) è calcolata con la formula seguente:

$$m = \rho V$$

dove ρ è la densità stimata del materiale (kgm^{-3}), m è la massa (kg) e V è il volume (m^3).

Articolo 4

A decorrere dal 1° gennaio 2022 gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni per i periodi annuali dal 1° gennaio al 31 dicembre. Le comunicazioni sono trasmesse per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale sono state raccolte.

Gli Stati membri comunicano i dati raccolti per l'anno 2021 entro il 30 giugno 2022, per quanto più possibile conformemente all'allegato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Tabella 1

Componenti dei rifiuti accidentalmente pescati

Livello 1	Plastica	Metallo	Gomma	Legno	Tessili	Altri rifiuti
Livello 2	<ul style="list-style-type: none"> — Reti — Boe — Scatole per il pesce — Cavi/corde — Bottiglie — Imballaggi — Reggette — Schiuma — Tuniche — Fusti di olio — Fibra di vetro — Sacchi per fertilizzanti e mangimi — Altri oggetti di grandi dimensioni 	<ul style="list-style-type: none"> — Fusti di olio — Fili — Latte per vernici — Filtri dell'olio — Altri oggetti 	<ul style="list-style-type: none"> — Guanti — Pneumatici e cinghie — Stivali — Altri oggetti 	<ul style="list-style-type: none"> — Nasse da pesca — Casse — Pallet — Altri oggetti 	<ul style="list-style-type: none"> — Corde — Indumenti e calzature — Altri oggetti 	<ul style="list-style-type: none"> — Vetro — Rifiuti medici — Rifiuti sanitari — Altri oggetti

Tabella 2

Elementi obbligatori e facoltativi della comunicazione

Obbligatorio o facoltativo	Descrizione	Celle corrispondenti della tabella 3 da comunicare
Obbligatorio	Massa totale e volume totale di tutti i rifiuti accidentalmente pescati.	Celle delle colonne 1 e 4 della riga 1 (carattere in grassetto)
Facoltativo	Massa e volume dei rifiuti accidentalmente pescati, aggregati in base alla loro origine: ALDFG (*) e altri rifiuti marini.	Tutte le celle della riga 1
Facoltativo	Massa e volume dei rifiuti accidentalmente pescati, aggregati per tipo di materiale (plastica, metalli, gomma e altri rifiuti).	Tutte le celle delle colonne 1 e 4
Facoltativo	Massa e volume dei rifiuti accidentalmente pescati, aggregati per origine e tipo di materiale	Tutte le celle della tabella 3

(*) Attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa.

Tabella 3

Formato della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati

		1	2	3	4	5	6
		Massa totale (tonnellate)	ALDFG (*) (tonnellate)	Altri rifiuti marini (tonnellate)	Volume totale (m ³)	ALDFG (*) (m ³)	Altri rifiuti marini (m ³)
1	Totale	A1+A2	A1 = B1+C1 +D1+E1	A2 = B2+C2 +D2+E2	F1+F2	F1 = G1+H1 +I1+J1	F2 = G2+H2 +I2+J2
2	Plastica	B1+B2	B1	B2	G1+G2	G1	G2
3	Metallo	C1+C2	C1	C2	H1+H2	H1	H2
4	Gomma	D1+D2	D1	D2	I1+I2	I1	I2
5	Legno, tessuti e altri rifiuti	E1+E2	E1	E2	J1+J2	J1	J2

(*) Attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa.